



CITTÀ DI SAVIGLIANO

(PROVINCIA DI CUNEO)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 159

OGGETTO: INDIRIZZI APPLICATIVI PER LA DETERMINAZIONE DELLA SANZIONE PECUNIARIA PREVISTA DALL'ART. 167 DEL D.LGS. 42/2004 E S.M.I. E DALL'ART. 36-bis C. 5-bis DEL D.P.R. 380/2001 E S.M.I. NEI PROCEDIMENTI DI ACCERTAMENTO DI COMPATIBILITÀ PAESAGGISTICA

L'anno **duemilaventisei addì cinque del mese di ottobre** alle ore 17:45 nella solita sede delle riunioni.

Previo esaurimento delle formalità prescritte dal vigente ordinamento vennero per oggi convocati i componenti di questa Giunta Comunale.

Sono presenti i Signori:

N.	Cognome e nome		Presente	Assente
1.	PORTERA	Antonello Sindaco	X	
2.	BRIZIO	Federica Vice Sindaco	X	
3.	FERRARO	Rocco Assessore	X	
4.	GIORDANO	Anna Assessore	X	
5.	GIORSINO	Roberto Assessore	X	
6.	MULASSANO	Filippo Assessore		X

Con l'intervento e l'opera del Segretario Generale: **BACCHETTA Carmelo Mario**.

Il Sindaco **PORTERA Antonello** nella qualità di Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Su relazione del Sindaco

Premesso che:

- le disposizioni di riferimento per il procedimento di accertamento della compatibilità paesaggistica sono costituite dagli art. 167 e 181 del D.Lgs 42/2004 che stabiliscono procedure, tempistiche, limiti di ammissibilità e disciplina sanzionatoria nei casi di abusi commessi in zone soggette a vincolo paesaggistico;
- l'art. 36-bis c. 4 del D.P.R. 380/2001, introdotto dall'art.3 c. 4-bis del D.L. 29 maggio 2024, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 luglio 2024, n. 105, ha apportato alcune importanti modifiche in merito, tra cui l'applicazione dell'istituto del silenzio assenso e la previsione di casi specifici di applicabilità di deroga per sanare opere che hanno determinato la creazione o l'aumento di superfici utili e volumi;
- l'art. 167 c. 5 del D.Lgs 42/2004 stabilisce che *“Qualora venga accertata la compatibilità paesaggistica, il trasgressore è tenuto al pagamento di una somma equivalente al maggiore importo tra il danno arrecato e il profitto conseguito mediante la trasgressione. L'importo della sanzione pecuniaria è determinato previa perizia di stima”*;
- tale principio è ribadito dal c. 5-bis dell'art. 36-bis del DPR 380/2001 che recita testualmente *“Nelle ipotesi di cui al comma 4, qualora sia accertata la compatibilità paesaggistica, si applica altresì una sanzione determinata previa perizia di stima ed equivalente al maggiore importo tra il danno arrecato e il profitto conseguito mediante la trasgressione”*; il comma prosegue disponendo che *“in caso di rigetto della domanda si applica la sanzione demolitoria di cui all'articolo 167, comma 1, del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42”*.

Dato atto che il Comune di Savigliano risulta inserito nell'elenco regionale dei Comuni idonei all'esercizio della funzione autorizzatoria in materia di paesaggio ex L.R. n.32/2008 e dotati di Commissione Locale per il Paesaggio, istituita con deliberazione del Consiglio Comunale n. 77 del 22/12/2008;

Tenuto conto che nell'esercizio delle suddette funzioni questo ente deve procedere al perfezionamento di alcune pratiche di accertamento della compatibilità paesaggistica ai sensi dell'art. 36-bis c. 4 del D.P.R. 380/2001 e nello specifico alla quantificazione della sanzione pecuniaria da applicare in casi che hanno determinato aumento di volume e superficie (ipotesi non prevista nella precedente e datata D.G.C. 146 del 23/12/20215);

Ritenuto necessario, in attesa di un'eventuale entrata in vigore di più specifica disciplina normativa in materia, stabilire, per quanto più possibile, criteri oggettivi, univoci e omogenei per la determinazione della sanzione pecuniaria nei procedimenti di accertamento della compatibilità paesaggistica, in conformità alla normativa vigente sovraordinata e per assicurare il rispetto dei principi di equità, imparzialità, efficienza ed efficacia che reggono l'attività amministrativa;

Esaminato il documento predisposto dall'Ufficio Urbanistica ed Assetto del Territorio relativo agli indirizzi applicativi per la determinazione della sanzione pecuniaria nei procedimenti di accertamento della compatibilità paesaggistica, dettagliato nell'allegato A che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

Ritenuto opportuno approvare il suddetto documento per la gestione delle istanze di accertamento della compatibilità paesaggistica al fine di garantire omogeneità di trattamento nei confronti dei soggetti interessati;

Atteso che ai sensi dell'art. 48 del D. Lgs 267/2000 compete alla Giunta Comunale deliberare in merito;

Richiamati:

- il D.Lgs. 42/2004 e s.m.i.;
- il D.P.R. 380/2001 e s.m.i.;
- il D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
- lo Statuto Comunale.

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i. attestante, al contempo, ai sensi dell'art. 147 bis, 1° comma, del medesimo Decreto Legislativo, la regolarità e la correttezza dell'atto amministrativo proposto, rilasciato dal Dirigente competente.

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, comportando il presente atto riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., rilasciato dal Dirigente competente.

Con voti favorevoli unanimi, resi nei modi e nelle forme di legge

D E L I B E R A

- Di approvare gli indirizzi applicativi per la determinazione della sanzione pecuniaria prevista dall'art. 167 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i. e dall'art. 36-bis c. 5-bis del D.P.R. 380/2001 e s.m.i. nei procedimenti di accertamento di compatibilità paesaggistica così come specificati nell'allegato A, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- Di dare atto che, conformemente alle previsioni dell'art. 167 c. 6 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i., le somme relative alle sanzioni di cui al presente provvedimento sono introitate in apposito capitolo di bilancio finalizzato a finanziare interventi di salvaguardia del territorio e di recupero dei valori paesaggistici e di riqualificazione degli immobili e delle aree degradati o interessati dalle rimissioni in pristino.

Successivamente, con separata votazione unanime e palese, stante l'urgenza dell'adozione dei provvedimenti consequenziali, il presente provvedimento viene dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 – 4° comma – del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.

IL PRESIDENTE
PORTERA Antonello

(Firmato Digitalmente)

IL SEGRETARIO GENERALE
BACCHETTA Carmelo Mario

(Firmato Digitalmente)